



## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.02.2004  
SG-Greffé(2004)D/200593

### PER CORRIERE ESPRESSO

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Via Tiburtina - Km 12.400  
I-00131 ROMA

**Oggetto: Pratica N° F-1/36.751 Alenia / Eurocontrol.  
Decisione di rigetto di denuncia.**

Egregi Signori,

Faccio riferimento alla Vostra domanda del 28 ottobre 1997 introdotta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento N° 17 del Consiglio<sup>1</sup>, relativa a presunte infrazioni alle disposizioni dell'articolo 81 e/o dell'articolo 82 da parte di Eurocontrol.

Con questa decisione Vi informo che, per i motivi in appresso elencati, la Commissione considera che gli elementi in suo possesso non consentono di accogliere la Vostra domanda.

### I. I FATTI.

#### 1. LE PARTI

##### 1.1. La denunciante

1. ALENIA Difesa, ramo d'Azienda di FINECCANICA S.p.A., è una società italiana che opera da anni nel settore dello sviluppo e della produzione di sistemi di controllo del traffico aereo. Dal 1961 opera nel settore dell'*Air Traffic Management* sviluppando e commercializzando sistemi radar primari e secondari e sistemi di controllo del traffico aereo.

---

<sup>1</sup> G.U.C.E. n.13 del 21 febbraio 1962, p.204/62

## **1.2. L'Organizzazione denunciata**

2. Eurocontrol e' l'Organizzazione Internazionale per la sicurezza della navigazione europea istituita con la Convenzione di Bruxelles del 13 dicembre 1960. Un protocollo modificativo, adottato il 12 febbraio 1981 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1986, ha radicalmente modificato la Convenzione originaria. Da ultimo una nuova Convenzione è stata firmata sempre a Bruxelles il 27 giugno 1997. Eurocontrol e' un'Organizzazione intergovernativa di diritto internazionale pubblico.

## **1.3. La denuncia**

3. In data 28 ottobre 1997 ALENIA difesa, per mezzo dei suoi legali, ha fatto pervenire alla Commissione una denuncia contro EUROCONTROL.
4. La denuncia ha come oggetto la presunta violazione da parte d'Eurocontrol, nell'esercizio delle sue funzioni qui di seguito specificate, delle norme sulla Concorrenza del Trattato CE e delle norme sugli Appalti Pubblici.
5. Alenia difesa denuncia in particolare che Eurocontrol ha una posizione dominante sul mercato<sup>2</sup> e abusa di questa posizione dominante. A tale riguardo, basandosi sulla definizione di mercato richiamata in nota, Eurocontrol sarebbe, secondo Alenia, responsabile dei comportamenti distorsivi della concorrenza qui di seguito elencati:
  - 1.3.1. Comportamenti abusivi nel regime adottato da Eurocontrol in materia di contratti di sviluppo di prototipi nonché di gestione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR's);*
6. Secondo la denunciante, Eurocontrol, affidando a delle imprese (Artas Transactors) la realizzazione di prototipi (poi di seguito utilizzati per la regolamentazione), ad esempio in relazione al progetto denominato Artas<sup>3</sup> (*Air traffic control radar tracker and server*), realizzerebbe delle restrizioni di concorrenza. Tali restrizioni si concreterebbero sia a causa dei criteri “*arbitrari e discrezionali*” adottati da Eurocontrol nella selezione delle imprese per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo sia perché le imprese selezionate da Eurocontrol si verrebbero a trovare in una posizione di evidente vantaggio rispetto ad ogni altra concorrente che volesse, in ambito di appalti nazionali, presentare la propria offerta in una gara (vantaggi che a detta della denunciante sarebbero su un piano squisitamente tecnico (know-how));

---

<sup>2</sup> Il **mercato rilevante** e' stato definito dalla stessa Alenia difesa all'interno della sua denuncia come: “*quello costituito dal mercato dell'acquisto dei prototipi di apparecchiature per il controllo del traffico aereo finalizzate alla definizione di standard tecnici*” (Denuncia del 28/10/1997 pag.12). Quanto alla **delimitazione geografica del mercato** nella stessa denuncia si evidenzia come lo stessa debba essere considerato europeo alla luce “*dell'ambito di azione oggettivo di EUROCONTROL nonché per le caratteristiche proprie dell'ATM*”.

<sup>3</sup> Per una dettagliata descrizione del progetto Artas nonché di tutti gli altri portati ad esempio dalla denunciante si rinvia a quanto contenuto nella denunzia.

7. A tale proposito la denunciante ha precisato come il sistema di gestione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di Eurocontrol “*se apparentemente chiaro, avviene secondo modalità prive di qualsivoglia trasparenza*” e che “*tale stato di cose finisce con il rendere non competitive ab origine tutte le offerte che potenziali concorrenti dovessero presentare*”. Le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR’s) nei contratti di sviluppo ed acquisto dei prototipi di nuovi sistemi per l’applicazione nel campo ATM (*Air Traffic Management*) conclusi da Eurocontrol, creerebbero, a detta di Alenia, dei “*monopoli di fatto*<sup>4</sup>” nella produzione dei sistemi di regolamentazione.

*1.3.2. Comportamenti abusivi in tema di contratti di fornitura di attrezzature ATM e restrizione di concorrenza nelle gare nazionali*

8. Al riguardo è da premettere che Alenia difesa ritiene, nella denuncia e nelle memorie successive, che Eurocontrol, nello svolgere la propria attività di selezione, debba rispettare le regole comunitarie in materia di appalti pubblici.
9. Ai fini dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici ad Eurocontrol, Alenia richiama quanto disposto dalla Direttiva 93/65/CEE del 19 luglio 1993<sup>5</sup>, relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo e, in particolare modo, al fatto che Eurocontrol sia presente fra gli “Enti acquirenti” nell’allegato n. 2 della stessa Direttiva 93/65/CEE; Eurocontrol sarebbe, dunque, secondo Alenia, soggetto alle regole sugli appalti pubblici.
10. Alenia sostiene inoltre che, disapplicando le procedure di gara stabilite dalla menzionata normativa e procedendo a negoziati diretti solo con i candidati da lei selezionati ed invitati a presentare offerte, Eurocontrol violerebbe le regole generali sulla trasparenza e sull’imparzialità.
11. Di seguito Alenia denuncia che, nelle procedure di aggiudicazione a livello nazionale, gli enti titolari possono, se lo ritengono necessario<sup>6</sup>, derogare alla normali procedure di aggiudicazione. Inoltre, essendo le attività svolte da Eurocontrol di alto contenuto tecnico, gli enti nazionali chiedono spesso ad Eurocontrol di partecipare alla realizzazione dei bandi di gara e alla relativa fase di aggiudicazione.
12. Ciò, ad esempio, e’ quello che la denunciante ritiene sia accaduto in alcuni casi per l’attribuzione di appalti relativi ad apparecchiature ATM, per mezzo di trattativa privata, ad imprese titolari di IPR’s connessi a standard definiti da EUROCONTROL.

---

<sup>4</sup> V. denuncia p.3: ”*che la gestione dei diritti di proprietà intellettuale (IPR’) nei contratti di sviluppo ed acquisto dei prototipi di nuovi sistemi, sottosistemi hardware e software per applicazioni nel campo ATM, conclusi da Eurocontrol è tale da creare dei monopoli di fatto nella produzione di quelli che saranno i sistemi standardizzati da Eurocontrol stesso*”.

<sup>5</sup> G.U.C.E. n.L.187 del 29 luglio 1993.

<sup>6</sup> Ricorso a trattativa privata, Direttiva 93/38 del 14 giugno 1993 (G.U.C.E. n.L199 del 9 agosto 1993): “*a causa di particolarità tecniche, artistiche... l’appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato*”

13. Questo sistema avvantaggerebbe per ben due volte le società che si sono aggiudicate il contratto per la realizzazione del prototipo di apparecchiatura ATM, creando quindi delle evidenti distorsioni a livello di concorrenza: una prima volta in quanto queste società vengono selezionate arbitrariamente al momento della realizzazione del prototipo (vedi sopra) e, una seconda volta, perché le stesse possono essere nuovamente selezionate, a mezzo di trattativa privata, al momento della aggiudicazione dell'appalto pubblico proprio grazie alla loro posizione di vantaggio acquisita con la realizzazione dei prototipi.

#### **1.4 Funzioni di Eurocontrol**

14. Come già detto, la Convenzione del 13 febbraio 1960 ha istituito l'organizzazione per la navigazione aerea (Eurocontrol).
15. Eurocontrol conta oggi sull'adesione di 28 stati membri, di cui 14 sono anche membri della Comunità Europea. L'Italia ha aderito alla convenzione nel 1996. Il funzionamento interno di Eurocontrol è regolato da disposizioni interne approvate dal Comitato di Gestione e dal Consiglio. Le attività svolte da Eurocontrol e la loro natura sono qui di seguito riassunte:

- 16. Attività di carattere generale**

Eurocontrol svolge una funzione generale volta all'integrazione ed al rafforzamento della cooperazione in materia di navigazione aerea nonché di analisi delle nuove tecniche per lo sviluppo dell'attività di trasporto aereo, di promozione delle politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea e di apparecchiature al suolo. Nel gennaio del 1998, con l'entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione, le competenze di Eurocontrol sono state estese e maggiormente specificate<sup>7</sup>.

- 17. Attività normativa e di regolamentazione.**

Per quanto riguarda la prima va subito notato che conformemente alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 se da un lato la OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) e' l'organismo incaricato di elaborare le norme internazionali in materia aeronautica, a livello "locale", organizzazioni come Eurocontrol sono costituite per la necessità di adottare disposizioni specifiche e dettagliate per un certo territorio. L'attività normativa/di regolamentazione di Eurocontrol è caratterizzata da un forte rigore formale. Le norme Eurocontrol, dopo un processo consensuale di elaborazione, sono adottate all'unanimità dagli stati membri che compongono l'organizzazione diventando, poi, obbligatorie per gli stessi.

Tra i diversi progetti a livello locale Eurocontrol, è stata incaricata della realizzazione del programma Eatchip' *European Air Traffic Control*

---

<sup>7</sup> L'articolo 2.1 della Convenzione rinnovata prevede che l'Organizzazione Eurocontrol e' incaricata di: *"elaborare, adottare delle norme ...per il sistema e i servizi per la circolazione aerea...di promuovere degli studi e delle ricerche applicate nonché promuovere degli sviluppi tecnici"*.

*Harmonization and Integration.* Questo programma mira a sviluppare la cooperazione tra le Amministrazioni nazionali degli Stati membri, nonché l’armonizzazione e l’integrazione dei rispettivi apparati al fine di creare un sistema ATM uniforme tra tutti gli stati aderenti all’ *European Civil Aviation Conference* (ECEC).

18. Attività di ricerca e sviluppo.

L’attività di ricerca e sviluppo può essere definita come un’attività di interesse pubblico finalizzata alla realizzazione di diversi progetti di ricerca e di sviluppo necessari per l’armonizzazione nel campo della navigazione aerea.

19. Per come sopra già anticipato, la denunciante ritiene esserci, da parte di Eurocontrol e proprio nell’esercizio dell’attività di regolamentazione e di ricerca e sviluppo, una violazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza (art.82 del Trattato CE) nonché delle norme comunitarie sugli appalti pubblici<sup>8</sup>.

### 1.5 Procedura

20. A seguito della summenzionata denuncia, ALENIA Difesa ha successivamente inviato delle memorie integrative in data 5 ottobre 1998, 14 febbraio 2000, 28 marzo 2000, 15 gennaio 2001 e 5 agosto 2002 per ribadire le presunte violazioni delle regole di concorrenza da parte di Eurocontrol. Eurocontrol ha preso posizione sulla denuncia di Alenia con le osservazioni scritte del 2 luglio 1999.

Il 25 settembre 2003, la Commissione ha inviato ad Alenia una lettera ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n.2842/98 del 22 dicembre 1998<sup>9</sup>. Con lettera del 14 novembre 2003, Alenia ha solo comunicato di voler confermare le sue precedenti posizioni: “*Ebbene, non si può non constatare che argomenti di replica a tali posizioni sono stati formulati nel corso dell’intero lungo iter istruttorio. In più occasioni, infatti, nelle memorie depositate e richiamate tra gli allegati della lettera in oggetto, ci si è dilungati a ricordare la giurisprudenza comunitaria e la stessa prassi della Commissione in materia. Del pari, in più occasioni, si è sottolineato il forte valore economico ed il rilievo imprenditoriale che le attività di Eurocontrol hanno, in generale, e con riferimento specifico a singoli progetti ed iniziative. Si invita, quindi, la Commissione a voler riconsiderare le tesi espresse con la lettera del settembre scorso, ed in tal senso ci si richiama alle memorie già prodotte ed agli argomenti ivi sviluppati*”.

Poiché Alenia si è limitata a richiamare i suoi scritti precedenti la lettera della Commissione del 25 settembre 2003 e in mancanza, dunque, di nuovi elementi, la

---

<sup>8</sup> Direttiva 93/36/CEE e successive modifiche relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, G.U.C.E n.L. 199 del 9 agosto 1993; Direttiva 93/38/CEE e successive modifiche relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, G.U.C.E n.L 199 del 9 agosto 1993.

<sup>9</sup> G.U.C.E. n.L.354 del 30 dicembre 1998, p. 18.

Commissione non può che confermare le motivazioni contenute nella sua lettera sopra citata.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### 2. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNITARIO AD EUROCONTROL

21. Secondo un principio generale di Diritto Internazionale “*par in parem non habet imperium*” nessuna organizzazione internazionale ha il potere di giudicare sotto le proprie leggi un’altra organizzazione internazionale di pari rango. Un altro principio di Diritto Internazionale, che conferma *a fortiori* il primo, prevede che le Organizzazioni Internazionali godono dell’immunità avverso l’applicazione della legge degli Stati, proprio perché tutelate al fine di raggiungere i loro obiettivi istituzionali. Questo principio trova una rafforzata applicazione proprio nel caso in cui a confrontarsi siano due Organizzazioni Internazionali.
22. La Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in tema di applicabilità delle regole comunitarie di concorrenza all’organizzazione Eurocontrol<sup>10</sup>. La Corte, nella sentenza richiamata in nota, ha stabilito al punto 27 della motivazione che “*Eurocontrol svolge per conto degli stati contraenti, compiti di interesse generale, il cui scopo è quello di contribuire alla conservazione e al miglioramento della sicurezza della navigazione aerea*”, e ai punti 30 e 31 che: “considerate nel loro complesso, le attività di Eurocontrol, per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali sono soggette, si ricollegano all’esercizio di prerogative, relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo, che sono prerogative tipiche di pubblici poteri”...“un ente internazionale come Eurocontrol non costituisce quindi impresa disciplinata dagli articoli 82 e 86 del Trattato CE” (sottolineature aggiunte).
23. Per una completa disamina della posizione assunta dalla Corte di Giustizia va aggiunto, così come evidenziato dall’Avvocato Generale Tesauro nelle conclusioni presentate dallo stesso, ai punti 6 e 7, che “qualora in virtù dell’attività svolta si dovesse considerare Eurocontrol un’ impresa, non vi è ragione per escludere l’applicabilità nei suoi confronti degli artt. 85 e seguenti del Trattato per il solo fatto che si tratta di un’ organizzazione internazionale” e che la Corte, nel definire l’ambito di applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, “ha fatto prevalere, rispetto al tema evocato, considerazioni di indole economica su quelle più strettamente giuridiche” (sottolineatura aggiunta).
24. Nella sentenza, Hoefner /Macrotron<sup>11</sup>, la Corte di Giustizia ha chiarito come, “*nel contesto del diritto della concorrenza (...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’ attività economica, a prescindere dallo status*

---

<sup>10</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994, causa C 364/92, SAT/Eurocontrol, Racc.I-43.

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner/Macrotron, Racc. I-1979, punti 21-23.

*giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento*<sup>12</sup>. Evidente, allora, che anche alle Organizzazioni Internazionali saranno applicabili le norme comunitarie sulla concorrenza. Nel caso in oggetto bisognerà, però, definire se le specifiche attività svolte da Eurocontrol ed oggetto della denuncia siano qualificabili come attività di impresa.

### **3. APPLICABILITÀ DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AD EUROCONTROL**

25. Quello che ora va chiarito è se le specifiche attività prestate da Eurocontrol, cui fa riferimento Alenia difesa nella denuncia, siano da considerarsi come attività d'impresa per le regole di diritto della concorrenza e dunque rendano applicabili le norme del trattato CE.
26. Nella stessa sentenza *SAT/Eurocontrol*, la Corte di Giustizia, come sopra accennato, non ha escluso *per se* l'applicabilità delle norme sulla concorrenza per Eurocontrol così come per ogni altra Organizzazione Internazionale; essa ha però indicato come condizione necessaria per l'applicabilità delle norme sulla concorrenza ad un Organizzazione Internazionale il carattere economico dell'attività svolta, cioè che la stessa possa essere qualificata come attività di impresa secondo l'art.82 del Trattato CE<sup>13</sup>.
27. La denunciante, a tale proposito, basandosi anche su questa pronuncia della Corte di Giustizia, ha ritenuto doversi ritenerne applicabili le regole di concorrenza ad Eurocontrol argomentando che “*l'attività di regolamentazione, nel cui ambito si inquadra l'acquisizione dei prototipi, non ha alcun collegamento con i compiti di gestione dello spazio aereo svolte da Eurocontrol*” e che“*l'attività di regolamentazione svolta da Eurocontrol ha un contenuto economico ed è, come tale, qualificabile come attività di impresa ai sensi dell'art.82 e ss. del Trattato CE*”.
28. In merito a tali affermazioni la Commissione ha già avuto modo di esprimere le sue contrarie opinioni<sup>14</sup>. Essa, infatti, ritiene che “*le attività di Eurocontrol oggetto della denuncia non hanno natura economica e di conseguenza Eurocontrol non può essere considerata un'impresa ai sensi dell'art.82*”, e in ogni caso, anche a qualificare tali attività come attività di impresa, “*esse non sono contrari(e) all'art.82*”. Per di più le attività oggetto della presente denuncia sono delle attività esercitate all'interno di un progetto per la realizzazione di un servizio di interesse pubblico concordato all'interno di una Convenzione Internazionale.
29. La Commissione ribadisce questa posizione per le ragioni qui di seguito espresse.
30. Attività di regolamentazione, normalizzazione e validazione

---

<sup>12</sup> Si veda anche: Sentenza della Corte di Giustizia del 18 marzo 1997, causa C-343/95, Diego Cali e Figli/ Porto di Genova (II), Racc.I-1547; Sentenza della Corte di Giustizia del 9 giugno 1994, causa C-153/93, Repubblica federale di Germania/Delta Schiffahrts, Racc. I-2517.

<sup>13</sup> Si veda in proposito anche quanto affermato da Alenia Difesa alle pagine 9, 10, 11 della denuncia del 18 ottobre 1997.

<sup>14</sup> Lettera raccomandata del 15 giugno 2000.

Nel caso di Eurocontrol l'attività di regolamentazione svolta non costituisce un'attività di natura economica contrariamente a quanto invece affermato da Alenia Difesa. La denunciante ha definito l'attività di regolamentazione come attività *ex se* economica, basando tra l'altro le sue conclusioni anche sul caso dell'ente di normalizzazione nel settore delle Telecomunicazioni (ETSI)<sup>15</sup>. Eurocontrol, invero, esercita la sua attività di regolamentazione senza ricevere in cambio una qualche remunerazione. L'elaborazione di norme Eurocontrol, secondo l'applicazione dell'art.2.1 della Convenzione Eurocontrol, costituisce un'attività di interesse generale e non lucrativa privata. Per di più l'attività di regolamentazione di Eurocontrol non ha come fine quello di imporre delle tariffe o delle modalità di prestazioni da fornire agli utenti<sup>16</sup>. Pertanto la Commissione ritiene che non si possa considerare come attività di impresa l'attività di regolamentazione svolta da Eurocontrol.

31. Acquisto dei prototipi e gestione dei diritti di Proprietà intellettuale (IPR's)

Per quanto attiene l'attività svolta da Eurocontrol relativamente all'acquisto dei prototipi, occorre notare che nella denuncia non è stato individuato alcun fatto specifico costituente un presunto abuso di posizione dominante da parte di Eurocontrol. Infatti anche quanto ribadito dalla denunciante nella memoria del 15 gennaio 2001, relativamente alla attività di selezione fatta da Eurocontrol in merito al progetto Artas<sup>17</sup>, non evidenzia alcuna violazione delle norme sulla concorrenza del Trattato CE.

32. Per quanto riguarda il presunto abuso di posizione dominante nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale, contenuto nella denuncia e ribadito nelle successive memorie di Alenia, è da osservare in primo luogo che il presunto vantaggio tecnologico di cui usufruirebbero le imprese che hanno partecipato alla realizzazione dei prototipi per conto di Eurocontrol, non costituisce un abuso di posizione dominante da parte di queste imprese. Inoltre Eurocontrol mette gratuitamente a disposizione delle imprese interessate i diritti di proprietà intellettuale da esso acquisiti nello svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo e si attiva affinché le imprese terze interessate abbiano accesso, a condizioni ragionevoli, ai diritti appartenenti alle imprese che hanno partecipato all'attività di ricerca e sviluppo. Infine anche a voler considerare un'attività economica la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, non si vede come possa essere considerato un abuso di posizione dominante imputabile ad Eurocontrol il fatto che le imprese che hanno partecipato all'attività di ricerca e sviluppo beneficerebbero di un vantaggio tecnologico che possono far valere nelle gare di appalto. Tra l'altro questo presunto vantaggio avrebbe un forte carattere temporaneo poiché le altre imprese sono in grado di partecipare e vincere le gare di appalto sulla base delle capacità tecniche possedute che consentono loro di sviluppare in breve tempo e realizzare i modelli oggetto delle gare d'appalto.

---

<sup>15</sup> Si veda la denuncia cpv. 11 e ss.

<sup>16</sup> Sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 1985, causa 41/83, Repubblica italiana/Commissione, Racc. p. 873, punto 19.

<sup>17</sup> Per la descrizione dello stesso si rimanda alla denuncia nonché alle memorie successive e da ultima quella del 2 agosto 2002.

33. Per quanto concerne la denunciata violazione delle norme sugli appalti pubblici da parte di Eurocontrol, è da rilevare in primo luogo che queste norme non sono applicabili ad Eurocontrol. Inoltre sulla presunta violazione dei più generali principi di trasparenza e imparzialità nella selezione dei *contractors*, richiamata da Alenia nella memoria del 15 gennaio 2001<sup>18</sup>, questa, anche qualora fosse accertata, non costituirebbe una violazione delle norme sulla concorrenza.

34. Attività di assistenza alle amministrazioni nazionali

Infine riguardo all'attività di assistenza che Eurocontrol presta alle diverse autorità nazionali, qualora le stesse ne facciano richiesta, nelle procedure di aggiudicazione di appalti (es. per la fornitura di apparecchiature ATM), si ritiene che questa attività si estrinseca in una mera attività di assistenza. La stessa non ha carattere economico e si caratterizza per non essere remunerata e quindi non identificabile come economica. A tale proposito si richiama anche quanto disposto nell'art.2.2 della Convenzione Eurocontrol nella quale è previsto che, qualora uno stato membro ne faccia richiesta, Eurocontrol può fornire dei servizi di consiglio e assistenza relativamente alla procedure d'appalto bandite dalle autorità nazionali. Quindi quanto affermato da Alenia, anche nell'ultima memoria del 2 agosto 2002<sup>19</sup> nella quale si insiste sul ruolo svolto da Eurocontrol "*on behalf of*" delle diverse amministrazioni nazionali, da ultimo il caso olandese LVB, non tiene conto del fatto che Eurocontrol svolge solo una attività squisitamente di consulenza e di assistenza e non ha alcun potere decisionale, che rimane in capo alle amministrazioni nazionali. Attività che, ancora una volta si ribadisce, viene svolta solo qualora le amministrazioni nazionali ne facciano espressa richiesta e che non comporta alcuna violazione delle norme sulla concorrenza.

#### 4. CONCLUSIONI

Con lettera del 25 settembre 2003, la Direzione Generale della Concorrenza Vi ha informato, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 2842/98 della Commissione e sulla base di una valutazione provvisoria, di non poter accogliere la Vostra domanda.

Dopo aver preso in esame le Vostre osservazioni contenute nella lettera del 14 novembre 2003, la Commissione considera che gli elementi in suo possesso non consentono di accogliere la Vostra domanda.

Di conseguenza, la domanda da Voi presentata in data 28 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento n.17 è rigettata.

La presente decisione può, ai sensi dell'art. 230 del trattato fare oggetto di un ricorso presso il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee. Il ricorso non ha, ai sensi

---

<sup>18</sup> Si veda paragrafo 12 della memoria dove, tra l'altro, si richiama la sentenza Tele Austria della Corte di Giustizia del 7 dicembre 2000 (C-324/98).

<sup>19</sup> In questa memoria Alenia difesa richiama l'esempio della procedura di appalto pubblico relativa all'acquisto di una piattaforma ARTAS realizzata dell'amministrazione olandese LVB.

dell'art. 242 del trattato, effetto sospensivo a meno che il Tribunale non decida diversamente.

Vogliate gradire distinti saluti.

Bruxelles

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

